

Codice A1816B

D.D. 30 giugno 2020, n. 1670

Amministrazione comunale di Villafalletto - Scuola dell'Infanzia - sita in Via Roma n. 2 in Comune di Villafalletto - Intervento locale di rifacimento balcone a servizio di uscita di emergenza. Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e secondo le procedure definite dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014.



ATTO DD 1670/A1816B/2020

DEL 30/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Amministrazione comunale di Villafalletto – Scuola dell'Infanzia - sita in Via Roma n. 2 in Comune di Villafalletto – Intervento locale di rifacimento balcone a servizio di uscita di emergenza.

Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e secondo le procedure definite dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014.

Premesso che il Sig. **Giuseppe SARCINELLI**, in qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Villafalletto in data **15/06/2020 (ns. prot. n. 29266)** ha presentato al Settore Tecnico Regionale di Cuneo la denuncia dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. riguardante la **Scuola dell'Infanzia - sita in Via Roma n. 2 in Comune di Villafalletto – Intervento locale di rifacimento balcone a servizio di uscita di emergenza.** al fine di ottenere l'autorizzazione preventiva per l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001.

Considerato che nell'ambito delle procedure attuative di cui al par. 3.2.1. lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, si prevede, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Considerato che la medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

Considerato che l'opera rientra tra quelle indicate al punto **2.1 lettera a)** dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Considerato che con nota prot. n. **31437 A1816B del 22/06/2020** questo Settore ha comunicato all'**Amministrazione comunale di Villafalletto**, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e

dell'art. 15 della L.R. 14/2014, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

Considerato che nell'ambito dell'istruttoria, si è verificato il rispetto dei principi generali della normativa tecnica vigente (*D.M. 17/01/2018 e Circ. C.S. LL.PP. n. 7 del 21/01/2019*) - ai fini dell'emissione dell'autorizzazione preventiva dei lavori di cui si tratta, fatte salve le vigenti leggi urbanistiche.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 4/02/1982, Aggiornamento delle zone sismiche della Regione Piemonte.
- L.R. 12/03/1985, n. 19, Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
- D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.
- D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 relativa all'aggiornamento e adeguamento delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006).
- D.G.R. n. 28-13422 del 1 marzo 2010 relativa al differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 e ulteriori disposizioni.
- D.G.R. n. 8-1517 del 18 febbraio 2011 relativa alla modifica del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio Piemontese come approvata con D.G.R. 19/01/2010 n. 11-13058.
- art. 29 della L.R. n° 10 del 1 luglio 2011 relativa alla proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese.
- D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, relativa alla D.G.R. n. 11- 13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese.
- D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012 relativa alle modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.
- D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 relativa all'individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084.
- art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture.
- D.G.R. n. 17-8404 del 15/02/2020 di aggiornamento della classificazione sismica del

territorio della Regione Piemonte.

- D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019 relativa alla presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 65-7656 che tra l'altro prevede, nelle more di approvazione delle nuove procedure, la validità delle disposizioni di cui alla D.G.R. 65-7656.

determina

di autorizzare l'**Amministrazione comunale di Villafalletto**, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i., per l'inizio dei lavori di cui si tratta, relativamente a quanto previsto in progetto e **fatte salve le vigenti leggi urbanistiche**.

A lavori ultimati dovrà essere presentata al Settore scrivente, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore, una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 19/85.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe